

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 582/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari della Lituania, della Cina, della Thailandia, dell'Indonesia, della Malaysia e di Singapore, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ECU)	Data
10.0400	Lituania	209 500	26. 1. 1994
10.0480	Cina	2 414 500	26. 1. 1994
10.0660	Thailandia	606 500	26. 1. 1994
10.0660	Indonesia	606 500	26. 1. 1994
10.0670	Thailandia	2 205 000	26. 1. 1994
10.0670	Indonesia	2 205 000	26. 1. 1994
10.0680	Thailandia	1 563 000	26. 1. 1994
10.0750	Cina	2 894 000	26. 1. 1994
10.0770	Cina	1 654 000	26. 1. 1994
10.1052	Singapore	1 620 500	26. 1. 1994
10.1055	Indonesia	2 315 500	26. 1. 1994
10.1060	Malaysia	2 315 500	26. 1. 1994
10.1060	Cina	2 315 500	1. 2. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 20 marzo 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.